



COMUNE DI CAVAGNOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 19/04/2025

OGGETTO:

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DEL RIO SANTA FEDE. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 267/2000.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 17/04/2025 è stato attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione dell'emergenza connessa alle criticità idrauliche e idrogeologiche correlate agli eventi meteo che stanno interessando in questi giorni il territorio comunale di Cavagnolo;

Dato atto che detto evento alluvionale di portata eccezionale ha provocato ingenti danni ai ponti, alle opere di difesa spondale esistenti, alle infrastrutture viarie pubbliche, ai sottoservizi, nonché a beni mobili ed immobili di proprietà privata;

Rilevato che detto evento ha causato l'esondazione del rio Santa Fede;

Stante l'urgenza di provvedere, a tutela della pubblica incolumità, il sottoscritto dispone l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e rimozione di detriti di grosse dimensioni confluiti nel Rio Santa Fede derivanti dal trascinarsi di materiale all'interno del Rio;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere in sicurezza il Rio Santa Fede;

Considerato che l'art. 54, co. 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., fa obbligo al Sindaco quale Ufficiale di Governo di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e sicurezza al fine di assicurare l'incolumità pubblica, che nella fattispecie si rileva dalla pericolosità incombente sullo stato dei luoghi che ha determinato l'avvio di lavori in somma urgenza;

Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. 54 comma 4 come riformulato dal DL 25.05.2008 n. 92, conv. L. n. 125/2008)

Visto l'art. 650 c.p. dal titolo Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità secondo cui "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene (2), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00*".

Visto il nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 285 del 30.04.1992 e S.M.I. ed in particolare l'art. 7;

Visto il Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con DPR n° 495 del 6.12.1992 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo e indi di instaurare la seguente disciplina della circolazione veicolare nell'area sopracitata;

Tutto quanto premesso

ORDINA

al Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo di procedere a dare ordinativo per lo svolgimento degli interventi succitati, e di ogni altro intervento si renda ulteriormente necessario per la tutela della pubblica incolumità

DISPONE

- la massima diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Cavagnolo ed attraverso i media dell'Amministrazione.
- la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni comunali di Protezione Civile, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche.

RENDE NOTO CHE

- È fatto obbligo a chiunque di rispettare e dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile, e di seguire le indicazioni provenienti dalle strutture operative incaricate dell'esecuzione.
- La violazione del presente atto, ovvero delle disposizioni impartite dall'Autorità di Protezione Civile al fine di darne compiuta esecuzione, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatte salve ulteriori diverse ipotesi sanzionatorie
- A norma dell'Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Sindaco Andrea Gavazza

A norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere in via gerarchica entro 30 giorni al Prefetto di Torino, entro 60 giorni al T.A.R. del Piemonte ed entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO

Firmato digitalmente
GAVAZZA Dr. Andrea